

## **Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita**

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile ed ammontare del contributo

Art. 4 Riparto delle risorse finanziarie

Art. 5 Presentazione delle domande

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

Art. 7 Concessione e liquidazione dei contributi

Art. 8 Controlli

Art. 9 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 10 Rinvio

Art. 11 Rinvio dinamico

Art. 12 Entrata in vigore

### **Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG", destinati all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione ad Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a).

2. In virtù dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive. Nell'ambito di tale convenzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 4/2014, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione medesima.

### **Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per

a) bicicletta elettrica a pedalata assistita: bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

b) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo.

### **Art. 3**

(Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile ed ammontare del contributo)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 4/2014, è ammissibile a contributo la spesa per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Il contributo è concesso per l'importo pari al 30 per cento

del prezzo, comprensivo di IVA, sostenuto per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica, fino a un massimo di 200 euro.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 28 marzo 2014, giorno di entrata in vigore della legge regionale 4/2014.
4. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario né per la medesima bicicletta elettrica a pedalata assistita.
5. Non è ammissibile la concessione del contributo a favore di imprese.

#### **Art. 4**

(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia desumibile dalle statistiche demografiche dell'ISTAT alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2.

#### **Art. 5**

(Presentazione delle domande)

1. La domanda è presentata al soggetto gestore ai fini della concessione del contributo a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, relativa alla provincia nella quale è stabilita la residenza della persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, nel prosieguo denominato "riparto provinciale".
2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso. Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale nella presentazione della domanda, il predetto avviso definisce le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, almeno dieci giorni prima del termine iniziale.
4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG.
5. La domanda di contributo è presentata in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione ed è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Alla domanda è allegata copia della fattura oppure della ricevuta o dello scontrino fiscale e di eventuale ulteriore documentazione rilasciati dal venditore attestanti l'acquisto e il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio ed il modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
7. La domanda è presentata secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:
  - a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
  - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 7/2000;
  - c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
8. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, richiedente.
9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al richiedente:
  - a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2;

- b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non firmate digitalmente dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 7, lettera c) del presente articolo;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 7 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;
- e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.

#### **Art. 6**

(Procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere su ciascun riparto provinciale e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.
2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:
  - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
  - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
  - e) il termine per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
  - f) i termini per la concessione del contributo;
  - g) gli obblighi del beneficiario;
  - h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 9.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.
7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'articolo 7 sono sospesi.

#### **Art. 7**

(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alla domanda che riguarda una spesa ammissibile inferiore.
3. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda direttamente sul conto corrente bancario o postale del beneficiario ovvero mediante emissione di assegno bancario rilasciato a favore del beneficiario.

#### **Art. 8**

(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità della dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

#### **Art. 9**

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante la revoca e l'annullamento del provvedimento di concessione.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 10**

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

#### **Art. 11**

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art. 12**

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE